

Regolamento di istituzione dell'albo delle associazioni/cooperative studentesche universitarie riconosciute dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

*Emanato con D.R. 1157/2007 del 10/08/2007 e ss.mm.
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Art. 1

1. È istituito l'Albo delle Associazioni/Cooperative studentesche universitarie riconosciute dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Art. 2

1. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni Studentesche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere almeno 100 Soci che siano iscritti ai Corsi di studio attivati dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
 - b) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle caratteristiche richieste all'art. 3;
 - c) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da Soci in possesso del requisito di cui al punto a).
2. Per l'iscrizione all'Albo le Cooperative Studentesche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere almeno 4/5 dei Soci (che comunque non siano in numero inferiore a 100) che siano iscritti ai Corsi di studio attivati dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
 - b) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle caratteristiche richieste all'art. 3;
 - c) almeno 2/3 delle cariche sociali, tra cui quella di Presidente, devono essere ricoperte da Soci in possesso del requisito di cui al punto a).
3. Ai fini del computo del numero di Soci in possesso dei requisiti previsti ai commi precedenti, gli studenti che risultano contemporaneamente soci di due o più Associazioni/Cooperative devono, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, optare per una delle stesse. A seguito dell'opzione per una Associazione/Cooperativa i nominativi vengono cancellati dall'elenco dei soci delle altre e, qualora, ciò comporti il venir meno del requisito di cui ai commi 1 e 2 lettera a) queste sono tenute a regolarizzare le rispettive posizioni entro il termine perentorio di 30 giorni.
La mancata regolarizzazione della posizione comporta il rigetto della domanda di iscrizione.

Art. 3

1. Lo statuto dell'Associazione/Cooperativa Studentesca che richiede l'iscrizione all'Albo deve espressamente prevedere:
 - a) la denominazione dell'Associazione/Cooperativa;
 - b) la natura di Associazione/Cooperativa studentesca universitaria;
 - c) l'oggetto e le finalità;
 - d) la sede legale;
 - e) l'assenza di fini di lucro;
 - f) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta;
 - g) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto

singolo, dei criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;

- h) la durata e la gratuità delle cariche associative;
- i) i compiti dell'Assemblea dei Soci, del Presidente e dell'Organo Direttivo (se previsto);
- j) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;
- k) le modalità di scioglimento dell'Associazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 4

1. La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione/Cooperativa deve contenere:
 - la denominazione completa dell'Associazione/Cooperativa,
 - l'indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa),
 - le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali,
 - il codice fiscale e la partiva IVA (se posseduta).
2. Per le istanze di iscrizione all'Albo presentate fino al 30/09/2027 la domanda deve essere corredata da:
 - copia conforme all'originale del contratto costitutivo di Associazione/Cooperativa e dello Statuto (art.36 cc; art.2518 cc), entrambi regolarmente registrati;
 - eventuali successive deliberazioni dell'Associazione/Cooperativa con cui siano state apportate modifiche allo statuto;
 - il codice fiscale e la partiva IVA (se posseduta);
 - l'elenco nominativo dei Soci Studenti completo di firma in originale;
 - fotocopia del documento di identità di ognuno dei Soci.
3. Per le istanze di iscrizione all'Albo presentate a partire dal 1/10/2028 la domanda deve essere corredata da:
 - copia conforme all'originale del contratto costitutivo di Associazione/Cooperativa e dello Statuto (art.36 cc; art.2518 cc), entrambi regolarmente registrati;
 - eventuali successive deliberazioni dell'Associazione/Cooperativa con cui siano state apportate modifiche allo statuto;
 - il codice fiscale e la partiva IVA (se posseduta).

Art. 5

1. Le domande di iscrizione saranno esaminate dagli uffici competenti al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3.
2. L'iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che non sussistano condizioni sospensive.
3. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al Legale Rappresentante dell'Associazione/Cooperativa Studentesca, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono essere sciolte.

4. Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 viene data motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell'Associazione/Cooperativa Studentesca, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6

1. L'iscrizione all'Albo ha validità di due anni con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente le Associazioni/Cooperative iscritte all'Albo devono comunicare entro 30 giorni agli uffici competenti le modifiche apportate allo Statuto rispetto a quanto depositato all'atto della domanda di iscrizione.
3. Decorsi due anni dalla data del Decreto Rettorale di iscrizione all'Albo le Associazioni/Cooperative iscritte, devono presentare entro 30 giorni la richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Albo, nelle forme e nei modi previsti all'art. 4.

Art. 7

1. La cancellazione delle Associazioni/Cooperative dall'Albo è disposta, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia;
 - b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del biennio;
 - c) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento nell'ipotesi di cui all'art.2, punto 3 e nell'avvicendamento nelle cariche sociali;
 - d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione/Cooperativa o delle finalità e degli obblighi previsti nel presente Regolamento;
 - e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
 - f) irregolarità nella gestione dei fondi;
 - g) altri gravi motivi.
2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f) e g) è disposta previa motivata deliberazione degli Organi Accademici competenti.
3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 l'Associazione/Cooperativa Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione

Art. 8

1. L'albo delle Associazioni/Cooperative riconosciute dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è affisso all'Albo d'Ateneo e pubblicato sul Portale.
L'Albo è aggiornato a seguito di: iscrizione di nuove Associazioni/Cooperative, rinnovi di iscrizione, provvedimenti di cancellazione.

Art. 9

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'iscrizione all'Albo costituisce per le Associazioni/Cooperative Studentesche condizione necessaria ed imprescindibile per:

- a) concorrere all'assegnazione di contributi e/o risorse universitarie finalizzate al sostegno delle forme di autogestione di attività culturali, sportive e ricreative, ad eccezione della dotazione specificamente assegnata al Consiglio Studentesco che potrà essere utilizzata per il finanziamento di singole iniziative culturali di Associazioni Studentesche non iscritte all'Albo, secondo quanto deliberato dagli Organi Accademici in sede di approvazione del presente Regolamento;
- b) partecipare alla realizzazione di attività a favore degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. *Comma abrogato.*

3. L'assegnazione di contributi e/o di altre risorse universitarie alle Associazioni/Cooperative Studentesche iscritte all'Albo, così come le forme di partecipazione delle medesime alla realizzazione di attività a favore degli studenti, è disposta con modalità e tempi che sono definiti dai competenti Organi Accademici, nel rispetto delle norme vigenti, tenendo conto anche del numero di soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
4. Le Associazioni/Cooperative Studentesche che ricevono contributi e/o altre risorse universitarie sono tenute a presentare, nei modi e nei termini fissati nel provvedimento di assegnazione, un rendiconto puntuale e dettagliato, corredato dei documenti giustificativi delle spese.
L'inosservanza dell'obbligo di rendicontazione costituisce motivo di cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 7 lettera f).
5. Qualora venga disposta la cancellazione dell'Albo di un'Associazione/Cooperativa Studentesca assegnataria di contributi, questa è tenuta a restituire le somme non ancora validamente spese.

Art. 10

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento per l'attribuzione ad Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari di contributi per la realizzazione di iniziative ed attività culturali sportive e ricreative, emanato con D.R. n. 147/714 del 5 giugno 2001.

Art. 11

1. Con deliberazione degli Organi Accademici competenti viene emanato annualmente un Bando per il finanziamento di attività culturali, sportive e ricreative realizzate dalle Associazioni/Cooperative Studentesche iscritte all'Albo. I medesimi Organi Accademici approvano i programmi di attività presentati dalle Associazioni/Cooperative Studentesche e l'ammontare del finanziamento da erogare alle stesse.
2. Il Bando di cui al comma 1 fissa i termini e le modalità di partecipazione, i parametri di valutazione dei programmi di attività, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, le regole per l'utilizzo dei medesimi, i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti.
3. I finanziamenti disposti a favore delle Associazioni/Cooperative che hanno partecipato al Bando sono erogati in misura pari al 50% al momento dell'approvazione dei programmi e per il restante 50% subordinatamente alla presentazione del rendiconto delle attività realizzate con la prima tranche di finanziamento.
